

## **A561 - APP TRACKING TRANSPARENCY DI APPLE**

Provvedimento n. 31340

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 ottobre 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del TFUE;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n.217;

VISTO il proprio provvedimento n. 30620 del 2 maggio 2023 con il quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti delle società Apple Inc., Apple Distribution International Ltd e Apple Italia S.r.l. (di seguito, "Apple") per accertare l'esistenza di violazioni della concorrenza ai sensi dell'articolo 102 TFUE;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che, dagli elementi agli atti e dall'istruttoria sinora condotta in relazione alla implementazione dell'ATT *policy* da parte di Apple, sembra emergere che quest'ultima, avendo creato e reso strumento imprescindibile per gli sviluppatori di applicazioni terze per il sistema operativo mobile iOS una soluzione tecnica che prevede l'utilizzo del codice identificativo *Identifier for Advertisers* (IDFA) ai fini del trattamento dei dati degli utenti per la personalizzazione degli annunci pubblicitari, ha imposto agli sviluppatori terzi l'obbligo di sottoporre agli utenti una specifica richiesta del consenso per l'accesso all'IDFA che si sovrappone, nelle modalità di presentazione agli utenti, agli obblighi di richiesta del consenso che, ai sensi della normativa *privacy*, gravano sugli stessi sviluppatori in quanto titolari del trattamento dei dati degli utenti che utilizzano le loro *app*;

CONSIDERATO che tale condotta assume rilevanza ai sensi dell'articolo 102 TFUE in quanto potrebbe configurare - sul mercato dello sviluppo e della distribuzione di *app* per utenti del sistema operativo iOS - l'imposizione, da parte di Apple, agli sviluppatori di applicazioni terze, di condizioni non oggettive, non trasparenti, non proporzionate e suscettibili di avvantaggiare la stessa Apple in merito alle modalità di richiesta del consenso degli utenti ai fini dello sfruttamento dei dati a fini pubblicitari;

CONSIDERATO che l'implementazione dell'ATT *policy* da parte di Apple è oggetto di valutazione da parte di più Autorità della Rete Europea della Concorrenza;

CONSIDERATA l'esigenza di assicurare il coordinamento con le iniziative istruttorie di tali Autorità, al fine di garantire l'applicazione coerente dell'articolo 102 TFUE;

CONSIDERATA la complessità delle fattispecie oggetto di analisi e la necessità di garantire il pieno esercizio del diritto al contraddittorio;

RITENUTO pertanto necessario estendere oggettivamente l'istruttoria e disporre la proroga del termine di conclusione del procedimento, attualmente fissato al 31 marzo 2025;

### DELIBERA

a) di estendere oggettivamente il procedimento A561, avviato in data 2 maggio 2023, in relazione alla potenziale restrittività della condotta posta in essere da Apple sul mercato dello sviluppo e della distribuzione di *app* per utenti del sistema operativo iOS e consistente nell'imposizione agli sviluppatori di applicazioni terze per il sistema operativo mobile iOS di condizioni non oggettive, non trasparenti, non proporzionate e suscettibili di avvantaggiare la stessa Apple in merito alle modalità di richiesta del consenso degli utenti ai fini dello sfruttamento dei dati a fini pubblicitari;

b) di prorogare il termine di conclusione del procedimento al 31 ottobre 2025;

c) che la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lara Magnani;

d) la fissazione del termine di giorni trenta giorni, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio, da parte dei rappresentanti legali delle Parti o di persone da essa delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Piattaforme Digitali e Comunicazioni di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Piattaforme Digitali e Comunicazioni di questa Autorità dai legali rappresentanti delle Parti o da persone da essi delegate.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*